

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 23 febbraio 2018

Oggetto: Trasparenza obbligatoria per i contributi pubblici.

Il Mi.se. con Nota del 13/02/18, che si allega, ha risposto al Forum Nazionale del Terzo Settore in merito alla decorrenza dell'obbligo previsto dall'art. 1 comma 125 della Legge 4 agosto 2017 nr. 124 secondo il quale a decorrere dall'anno 2018 ed entro il **28/02/18** gli enti senza finalità di lucro, che intrattengono rapporti economici con enti pubblici, devono pubblicare nel proprio sito/portale web l'ammontare ricevuto di:

- sovvenzioni¹;
- contributi²;
- incarichi retribuiti³;
- vantaggi economici di qualunque genere⁴

se di importo complessivo annuo superiore a **10 mila euro**.

Al contrario, si ritiene che non si debbano indicare i **fondi del 5 per mille** poiché non si tratta di fondi pubblici ma di natura privata e questo principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 18/06/2007 n. 202.

Qualora l'ente non fosse titolare di un proprio sito internet, si può ricorrere alle pagine dei social (es. nelle informazioni del proprio profilo, affinché non si confonda con i vari post) che molte associazioni curano.

¹ Per **sovvenzioni**, si intendono gli aiuti economici, *sotto forma di elargizione (o di anticipazione con particolari agevolazioni di restituzione), concessi a individui, enti e organizzazioni assistenziali e culturali, società commerciali, ecc., per assicurare lo svolgimento o il proseguimento della loro attività.*

² Per **contributi**, si intende ciò *che si dà, quale propria personale offerta, per il raggiungimento di un fine al quale collaborano più persone.*

³ Per **incarichi retribuiti** possiamo intendere gli incarichi allo svolgimento di attività, anche in regime di convenzione o accreditamento, affidati ad enti senza finalità di lucro, sostenute o meno dagli enti pubblici.

⁴ Tra i **vantaggi economici** di qualunque genere rientrano certamente tutte le agevolazioni, non solo in denaro, che, anche indirettamente, concorrono al sostegno dell'attività dell'ente. Ad esempio un contratto di comodato che un ente pubblico stipula con un'associazione per dotarla di una sede operativa: in questo caso il vantaggio (per l'associazione) è costituito dal risparmio del canone di locazione che avrebbe dovuto sostenere se avesse dovuto rivolgersi al mercato immobiliare delle locazioni.

Per quanto riguarda le società sportive non a scopo di lucro, in luogo della pubblicazione sul sito Internet la legge prevede espressamente l'indicazione dei dati nella nota integrativa, componente del bilancio d'esercizio, soggetto a pubblicazione presso il Registro delle imprese.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jan", written over a faint, illegible stamp or background.